

CONVENZIONE QUADRO

TRA

l'Università degli Studi di Siena, di seguito denominata semplicemente Università di Siena, (C.F.80002070524), rappresentata dal Rettore, nella persona del Prof. Francesco Frati, nato a Siena il 19 gennaio 1965, Rettore dell'Università degli Studi di Siena presso la quale è domiciliato, per la carica, il quale interviene al presente atto salvo delibera del Consiglio di Amministrazione

E

l' Azienda USL Toscana Sud Est con sede ad Arezzo, in Via Curtatone n. 54., (Codice Fiscale : - Partita Iva: 02236310518, d'ora innanzi denominata AUSL Toscana Sud Est, nella persona del Dott. Sergio Bovenga nato a Molfetta (BA) il 04/08/1959 il quale agisce non in proprio, ma nella Sua qualità di Legale Rappresentante delegato dell'Azienda USL Toscana Sud Est (ex delibera Direttore Generale n. 486 del 17.04.19), in esecuzione della determinazione del Direttore della U.O.C. Formazione e Rapporti con l'Università, n. 720 del 22.03.21

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena;
- visto il Regolamento didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Siena;
- visto il D.Lgs 368/1999 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE";
- visto il D.M n. 68 del 04 febbraio 2015 "Ordinamenti didattici Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria"
- visto il D.I. n. 402 del 13 giugno 2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

• visto il riordino delle scuole di specializzazione ad accesso riservato “ai non medici”

Decreto n.716 del 16 settembre 2016;

• visto il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria (Emanato con D.R. n. 320 del 22.03.2017, pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 22.03.2017 e nel B.U. n. 128 del 31.05.2017, rettificato con D.R. n. 422 del 19.04.2017, pubblicato all’Albo on line di Ateneo in data 19.04.2017 e nel B.U. n. 128 del 31.05.2017) In vigore dal 23 marzo 2017

• visto il Regolamento della Scuola di Specializzazione di Farmacia Ospedaliera;

• visto l’Accordo tra l’Azienda ospedaliera universitaria senese e l’Università degli Studi di Siena in materia di “Medici in Formazione specialistica”;

• premesso che l’art. 3, comma 3 del D.M. n. 68 del 04 febbraio 2015 “Ordinamenti didattici Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria” prevede che la Scuola opera nell’ambito di una rete formativa, certificata dal Rettore con proprio decreto utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nella specifica banca dati dell’offerta formativa ed aggiornate ogni anno. La struttura di sede e la rete formativa sono dotate di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall’Osservatorio Nazionale della formazione sanitaria specialistica di cui all’art. 43 dello stesso decreto legislativo;

• premesso in materia di tirocini di formazione e orientamento l’attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;

• premesso che l’Università degli Studi di Siena intende rinnovare, nell’interesse di tutte le Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria la convenzione con l’AUSL Toscana

Sud Est, al fine di potersi avvalere delle attrezzature e dei servizi logistici presenti in detta Azienda Sanitaria, per lo svolgimento di attività professionalizzanti rientranti negli standard della formazione sanitaria specialistica

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante di quanto viene specificato negli articoli che seguono.

ART. 2

L'AUSL Toscana Sud Est mette a disposizione, delle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria e delle Scuole di specializzazione ad accesso in discipline diverse, le strutture delle proprie Unità Operative.

ART. 3

L'attività svolta dagli specializzandi, presso l'AUSL Toscana Sud Est, che deve risultare dalla documentazione ufficiale (registri operatori, cartelle cliniche, refertazioni di attività diagnostiche), è riconosciuta utile ai fini della frequenza alla Scuole di Specializzazione.

La partecipazione dello specializzando non può essere sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quella del personale di ruolo della struttura, le attività svolte dagli specializzandi ed i livelli di autonomia devono essere individuati dai Consigli delle Scuole.

ART. 4

Gli organi delle Scuole di Specializzazione dovranno definire, nell'ambito dei piani formativi annuali, il numero e gli specializzandi che frequenteranno le strutture dell'AUSL Toscana Sud Est, i periodi e le strutture di frequenza. Quanto indicato al comma precedente vincolerà la singola Scuola di Specializzazione e la AUSL Toscana Sud Est con specifiche intese da formalizzare con loro scambio di note. Da tali accordi conseguirà l'onere delle singole Scuole di Specializzazione di integrare la rete formativa che dovrà essere comunicata al MUR nelle forme da questo stabilite.

ART. 5

Il soggetto ospitante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente di cui in premessa. Secondo quanto previsto dall'art. 41 comma 3 del decreto legislativo 368/99, l'azienda provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività' assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. Durante lo svolgimento delle attività il soggetto ospitante eroga la formazione specifica in relazione al tipo di attività assegnata al tirocinante e al conseguente tipo di rischio che questa comporta (D.lgs 81/2008 accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012). Il soggetto promotore provvede a garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAL, nonché per responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99) per gli specializzandi che svolgono esclusivamente attività didattica.

ART.6

L'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcun rapporto di ordine occupazionale agendo, i dipendenti di entrambi gli Enti e gli specializzandi, ciascuno esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali. Ai sensi dell'art.10 del D.M. n. 363/98 le parti concordano che gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro gravino sull'Azienda in qualità di ente ospitante, essendo gli specializzandi, che si trovino presso di essa nell'espletamento di attività connesse al presente accordo, equiparati in tutto al personale dipendente in materia di sicurezza Tutto il personale universitario, compresi gli specializzandi, è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'Azienda. Sarà cura dell'Azienda stessa fornire la formazione specifica, l'informazione e tutti i mezzi necessari per l'espletamento degli

obblighi di legge per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'Azienda provvederà, con oneri a suo carico, agli accertamenti sanitari ed alle misure individuali di protezione previsti dalle normative vigenti per gli studenti. Tali accertamenti verranno effettuati da un Medico individuato dall'Azienda. L'Università fornisce allo specializzando in formazione la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro – 4 ore - (D.lgs 81/2008 accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).

ART. 7

I Consigli delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, propongono al Dipartimento di afferenza l'attribuzione degli incarichi di insegnamento che necessitano di apporto didattico del personale del SSN. L'individuazione del personale docente laureato e non dell'Azienda USL Toscana Sud-Est avviene in osservanza dell'ordinamento universitario e nel rispetto dei requisiti quantitativi di docenza nonché di qualificazione scientifica o professionale fissati dall'ordinamento per la sostenibilità di ciascuna Scuola di Specializzazione nel rispetto di quanto stabilito dal D.L. 402/17 Allegato 4 , art 1.

ART. 8

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia nonché alla normativa interna dell'Università degli Studi di Siena.

ART.9

La presente Convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di cinque anni. Essa potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.

ART. 10

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n.131/86 art.4 tariffa parte II, con spese a carico della parte richiedente. Esso viene redatto in un unico originale in formato digitale ai sensi di legge ed è soggetto all'imposta di bollo alla quale provvede il soggetto promotore.

ART. 11

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Siena, data della firma digitale

Università di Siena

IL RETTORE

Francesco Frati

AUSL Toscana Sud Est

LEGALE RAPPRESENTANTE DELEGATO

Dott. Sergio Bovenga